

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 57 AMBULANZE DI TIPO "B" (Lotto n. 1) E N. 3 AUTOMEDICHE (Lotto n. 2) OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 118 (DEU 118) DELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA

#### TRA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE POTENZA** (in seguito indicata sinteticamente come "ASP di Potenza" con sede legale in Potenza, Via Torraca, 2 - partita IVA 01722360763, in persona del Dott.

....., nato a .....  
Il....., in qualità di .....,  
giusta  
poteri conferiti con D.G.R.C. n..... del.....

#### E

.....sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del  
e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

#### OPPURE

....., sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ consedelegale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

#### PREMESSO CHE:

1. con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato la fornitura N. 57 AMBULANZE DI TIPO "B" (Lotto n. 1) E N. 3 (Lotto n. 2) AUTOMEDICHE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 118 (DEU 118) DELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA
  - nell'ambito del presente Contratto si intende per: Amministrazione Contraente o Amministrazione: l'ASP di Potenza;
  - Capitolato Speciale d'Appalto: il documento di cui all'Allegato "A";
  - Contratto di Fornitura: il presente documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore e contenente (inclusi i suoi allegati tra cui il Capitolato) le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
  - Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - Lotto: comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore dell'Amministrazione contraente;
  - Documentazione Tecnica: il documento di cui all'Allegato "B";



- Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "C";

1. \_\_\_\_\_, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la Fornitura di . 57 AMBULANZE DI TIPO "B" (Lotto n. 1) E N. 3 AUTOMEDICHE (Lotto n. 2) OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 118 (DEU 118) DELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
  2. il Fornitore è risultato aggiudicatario dei/l lotti/o \_\_\_\_\_ della procedura di cui sopra indetta dalla \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
  3. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  4. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.*

#### **Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto:
  - ☐ l'Allegato "A" (Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati);
  - ☐ l'Allegato "B" (Documentazione Tecnica del Fornitore);
  - ☐ l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).

#### **Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza**

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
  - 1.1. dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora non abrogata e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
  - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio della ASP di Potenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, ASP di Potenza e/o l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



### Art. 3 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente alla fornitura dei Dispositivi a favore dell'Amministrazione contraente; tutto ciò va prestato come richiesto dall'Amministrazione Contraente con l'ordinativo di fornitura.
3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato e, se migliorative, nella Documentazione tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, nel Verbale di Consegna purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.
4. L'ASP, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riserva l'insindacabile facoltà di acquisto di ulteriori n. 7 automediche dallo stesso fornitore aggiudicatario qualora ne ravvisasse la necessità alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara. Qualora questa Azienda sanitaria intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione alla Ditta fornitrice mediante PEC o AR e/o fax ai recapiti comunicati.

### Art. 4 - Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP dell'Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione e/o della ASP di Potenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - 6.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
  - 6.2. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
  - 6.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - 6.4. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - 6.5. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
  - 6.6. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
8. Il Fornitore si obbliga a:
  - 8.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia



- influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui al Contratto e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- 8.2. prestare le forniture e i servizi connessi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne la ASP di Potenza Contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Art. 5 - Condizioni Generali del Contratto**

1. Il Contratto è efficace e può essere utilizzato dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **Art. 6 - Verifica di conformità**

L'Amministrazione Contraente provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale, ad accertare la regolare esecuzione della fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

#### **Art. 7 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura.
4. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente n. .... intestato al Fornitore presso , Codice IBAN....., i cui estremi saranno comunicati a seguito di stipula del contratto.
5. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto all' Amministrazione ordinante.
7. I pagamenti verranno effettuati secondo i termini e le condizioni previsti dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

#### **Art. 8 - Deroga all'eccezione di Inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



## **Art. 9 - Penali**

Si applica l'art 16 del Capitolato Speciale di Appalto e in particolare:

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze e automediche di cui all'art. 3, la ASP potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del collaudo e della sottoscrizione del relativo verbale di cui all'art. 4, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell'ambulanza di cui all'ultimo periodo
3. dell'art. 4, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'eventuale risoluzione.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità delle ambulanze e automediche in garanzia, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla ASP; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
6. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della ASP, ovvero non vi sia stata risposta, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASP a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La ASP potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo di Fornitura.

## **Art. 10 - Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 12 del Capitolato Speciale;
2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale;

## **Art. 11 - Cauzione Definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data ..... Dalla ..... avente n. .... di importo pari ad Euro..... = ( ...../00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia è emesso dall'amministrazione contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. In particolare, la cauzione prestata in favore dell'Amministrazione Contraente, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.



## Art. 12 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore, anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolverlo. In ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei casi previsti nell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

## Art. 13 - Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c) mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

## Art. 14 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. L'aggiudicatario deve altresì garantire L'ASP (Amministrazione contraente) contro ricorsi ed azioni per danni a terzi risultanti da eventuali violazioni di leggi e/o regolamenti da parte sua o dei suoi dipendenti e riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Pertanto, esonera l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità, facendosi carico anche verso terzi, per infortuni e/o danni che possano verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dell'appalto. In specie l'aggiudicatario è considerato terzo responsabile per l'attività appaltatagli.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l'Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti e verso i terzi e i propri addetti, con massimale non inferiore a € 500.000,00. La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto.

3. La garanzia dovrà comprendere:

- a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;
- c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.;
- e) La garanzia dovrà altresì comprendere:
  - a. i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose



- di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- b. i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
  - c. i danni da esalazione fumogene o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
  - d. i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

### Art.15 - Subappalto

Il Fornitore:

- ☐ non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

**Ovvero** conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- ☐ potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: .....

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso l'Amministrazione Contraente interessata, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L'Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e dell'insussistenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### Art. 16 - Responsabili

1. Il (riportare titolo nome e cognome), Responsabile del Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'Amministrazione Contraente provvederà:
  - 2.1. alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - 2.2. alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione provvederà tempestivamente alla comunicazione al fornitore delle suddette nomine.



## **Art. 17 - Trasparenza**

### **1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:**

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

## **Art. 18 - Trattamento dei Dati Personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Art 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136.

## **Art. 20 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di



tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della ASP di Potenza, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto dalla ASP di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
7. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.1431/1991.
8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Art. 21 - Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

#### **Art.22 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASP di Potenza una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASP di Potenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime ASP di Potenza.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASP di Potenza, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



## Art. 23 - Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

## Art. 24 - Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Potenza, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### **Per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza**

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **Per IL FORNITORE**

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 2 (Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza) Articolo 3 (Oggetto e Durata del Contratto); Articolo 4 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 5 (Condizioni Generali del Contratto); Articolo 6 (Verifiche di conformità); Articolo 7 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 8 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 11 (Cauzione Definitiva); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 17 (Trasparenza); Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 20 (Adempimenti del fornitore derivanti dal Protocollo di legalità); Articolo 21 (Evoluzione tecnologica); Articolo 22 (Brevetti) Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Clausola Finale).

### **Per IL FORNITORE**

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

